

Il sistema di tutela sociale

IL SISTEMA DI TUTELA SOCIALE

Il sistema di **TUTELA SOCIALE** si riferisce a quel complesso di servizi con cui lo Stato fornisce a tutti i cittadini prestazioni di ordine *assistenziale* (assistenza sociale) e *previdenziale* (previdenza sociale), garantendo loro una stabile e completa libertà dal bisogno e rendendo effettive le previsioni contenute nella Costituzione (art. 32 e 38)

Art. 32, Costituzione: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...”

Art. 38, Costituzione: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale. Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.”

PREVIDENZA SOCIALE (1)

Strumento politico diretto a prevenire e riparare i danni fisici ed economici di individui particolarmente esposti ed economicamente più deboli.

È fondato sulla mutualità obbligatoria riservata alle classi lavoratrici.

Il suo strumento di attuazione è rappresentato dalle ASSICURAZIONI SOCIALI.

Intervento assistenziale limitato alle categorie di lavoratori assicurati.

Reperisce fondi per il sovvenzionamento tramite i contributi obbligatori dell'assicurazione.

PREVIDENZA SOCIALE (2)

La previdenza sociale si identifica con quelle attività erogate dallo Stato a favore dei lavoratori che si trovino in stato di bisogno perché incorsi in rischi lavorativi –infortuni sul lavoro e malattie professionali- (INAIL) o extralavorativi – es. vecchiaia- (INPS). Quindi l'ordinamento previdenziale è volto a garantire ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Il contributo previdenziale provvede alla reintegrazione dello stato di bisogno del lavoratore, conseguente alla perdita di guadagno per inabilità temporanea o permanente.

ASSISTENZA SOCIALE

Si rivolge a tutti i cittadini, senza distinzione, quando si trovino nelle condizioni di necessità ed indigenza specializzandosi nella assistenza e nell'integrazione di particolari categorie quali ad esempio le persone handicappate.

È attuata dagli organi dalla Amministrazione Pubblica. Intervento assistenziale diretto verso tutti i cittadini bisognosi. L'assistenza pubblica è sovvenzionata dal finanziamento dello Stato e degli Enti Locali (grava sulla fiscalità generale).

Quindi si tratta di un ordinamento diretto al mantenimento e all'assistenza di ogni cittadino inabile o minorato (invalido civile) sprovvisto dei mezzi necessari a vivere.

Quindi esistono obiettivi comuni (necessità di un soccorso alla persona e intervento riparatore del danno), tuttavia esistono notevoli diversità tra previdenza ed assistenza:



- 1.L'intervento assistenziale si dirige verso tutti i cittadini che non abbiano mezzi propri di sostentamento, mentre la previdenza sociale limita il raggio d'azione alle categorie di lavoratori assicurati;
- 2.L'assistenza pubblica è sovvenzionata dal finanziamento dello Stato e degli Enti locali, mentre la previdenza sociale reperisce i fondi tramite i contributi obbligatori dell'assicurazione;
- 3.La prestazione è un diritto soggettivo nell'ordinamento previdenziale, mentre l'intervento assistenziale è un atto discrezionale dell'Autorità amministrativa ed è quindi un'aspettativa gravata da incertezza.

I . N . A . I . L .

Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro
(e le malattie professionali)

Infortunio sul lavoro

infortuni avvenuti per

? CAUSA VIOLENTA o virulenta

? in OCCASIONE DI LAVORO

da cui sia derivata

➡ morte

o

➡ inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale
ovvero

➡ inabilità temporanea assoluta che comporti
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni

Infortunio in itinere

infortunio avvenuto recandosi al (o tornando dal) lavoro, secondo un preciso tragitto, anche con mezzo proprio rispettando precise condizioni.

postumi permanenti

- valutazione sulla base di **tabelle specifiche**, che si basano sul danno biologico (ex art. 13 D. Lgs n° 38/2000)
- menomazioni < 6% nessun indennizzo
- menomazioni $\geq 6\%$ e < 16%
indennizzo liquidato in capitale
- menomazioni $\geq 16\%$ rendita
(calcolata in parte come danno biologico
e in parte come danno patrimoniale)

Revisione

L'INAIL può sottoporre in qualunque momento il lavoratore a revisione per un periodo prestabilito con scadenze fisse.

L'accertamento può essere richiesto anche dall'interessato.

Rivalsa

L'INAIL può avvalersi della facoltà di rivalsa nei confronti del datore di lavoro, qualora mediante azione penale ne sia riconosciuta la responsabilità (per violazione norme di sicurezza)

MALATTIA PROFESSIONALE

PROCESSI MORBOSI (58 industria, 27 agricoltura)
CHE DERIVANO DA

- ✓ ESPOSIZIONE PROTRATTA AGLI EFFETTI
NOCIVI DEL LAVORO

che causa

- ✓ MANIFESTAZIONI CLINICHE DOVUTE ALLA
AZIONE LENTA E RIPETUTA NEL TEMPO DI
AGENTI PATOGENI LEGATI AL LAVORO

SISTEMA di LISTA MISTO

? D.P.R. n° 1124/'65 e succ. modif.

“... malattie professionali indicate nella tabella, contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa, manifestatesi entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro”

... malattie causate da, lavorazioni che espongono all'azione di, periodo di massima indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

? art. 10 D. Lgs n° 38/2000

“... sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle ... delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”.

Prestazioni



sanitarie

cure mediche e chirurgiche

fornitura di apparecchi protesici



economiche

- inabilità temporanea (indennità giornaliera dal 4° giorno)

- menomazioni permanenti

 - indennizzo del danno biologico

 - eventuale indennizzo conseguenze patrimoniali

TUTELA INVALIDITÀ CIVILE

Cenni storici

1° forma di tutela: L. 25/03/1917 → collocamento obbligatorio per mutilati ed invalidi (per provvedere alla massa di ex combattenti della 1° guerra mondiale, mutilati ed invalidi...)

L.21/08/1921 → rese obbligatoria l'assunzione da parte della pubblica amministrazione e di imprese private di una quota di mutilati ed invalidi di guerra che avessero conservato un residuo di capacità lavorativa proficuamente utilizzabili.

TUTELA INVALIDITÀ CIVILE

Cenni storici

L. 5/10/1962 → “hanno diritto di essere assunti al lavoro coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo...”.

L. 2/04/1968 → definì “invalidi civili” coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, compresi i dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica ed esclusi gli invalidi per cause di guerra, di servizio o di lavoro ed i sordomuti, i quali abbiano diritto al collocamento obbligatorio...

L. 30/03/1971→ DEFINIZIONE DI INVALIDO CIVILE

“...si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”.

Il danno somato-psichico al quale si fa riferimento è IL DANNO LAVORATIVO.

La rilevanza giuridica della minorazione consiste non nella minorazione in sé e per sé considerata ma nelle ripercussioni che tale minorazione esercita sulla capacità di lavoro del soggetto.



L'invalidità viene percentualizzata in base a determinate tabelle → nella maggior parte dei casi vi sono percentuali secche che corrispondono a determinate patologie, in altri casi la percentuale è compresa in un range massimo di 10 punti; in altri casi ancora non sono in tabella → si procede allora con un criterio di analogia: analoga patologia con analoga gravità.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO

Il soggetto che vuole essere riconosciuto invalido civile deve presentare richiesta all'ASL di residenza corredata da certificato medico (il medico dopo visita, deve indicare la patologia e la rispettiva percentuale di invalidità perlomeno orientativa). La richiesta viene valutata da una Commissione provinciale; se respinta o dubbia è inoltrata alla Commissione regionale.

A percentuali diverse corrispondono prestazioni diverse secondo quanto segue:

1) ASSISTENZA SANITARIA SPECIFICA: gli invalidi e i mutilati civili fruiscono al pari di ogni altro cittadino dell'assistenza sanitaria generica a carico del Servizio Sanitario Nazionale. In quanto portatori di minorazioni congenite o acquisite, i mutilati e gli invalidi civili fruiscono della assistenza sanitaria specifica (per la loro patologia) e protesica, domiciliare od ospedaliera, nell'ambito dei servizi dell'ASL, per le cure di riabilitazione e fornitura e rinnovo delle protesi ortopediche, oculari ed estetiche, idonee al recupero della capacità lavorativa. **Tutto questo è erogato quando la loro invalidità è superiore o uguale al 34%**

2)COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO: possibilità di iscriversi in liste di collocamento speciali→ ogni azienda con un certo numero di dipendenti e con particolari requisiti (non le artigiane con un numero > 10-15 dipendenti) devono per legge mettere a disposizione dei posti riservati agli invalidi civili. I soggetti che possono usufruire di tale prestazione devono essere collocabili ossia: età non superiore agli anni 55 e superiore agli anni 18, e affetti da minorazioni fisiche tali per cui la loro **invalidità risulta superiore o uguale al 46%.**

3)ESENZIONE TICKET: per coloro che presentano una **invalidità superiore o uguale al 67%.**

4)ASSEGNO MENSILE: prestazione economica corrisposta ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e 65 anni che risultino essere incollocabili. Tale prestazione viene erogata per tutto il tempo in cui sussiste la condizione, entro il rispetto dei limiti reddituali. Oltre il 65° anno di età tale prestazione è convertita in pensione sociale. Usufruiscono coloro che hanno **una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.**

5)PENSIONE DI INABILITA': concessa ai mutilati ed invalidi di età compresa tra i 18 e 65 anni nei confronti dei quali sia stata accertata una *totale inabilità lavorativa (invalidità al 100%)*. Al compimento degli anni 65 essa è convertita in pensione sociale. Nel rispetto dei limiti reddituali. Non reversibile ai superstiti.

6) **INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**: ai mutilati ed invalidi **CIVILI** totalmente inabili (impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa) che per affezioni fisiche o psichiche risultino anche nell'impossibilità a deambulare o impossibilitati a compiere i normali atti quotidiani senza una assistenza continua. E' un'indennità di accompagnamento non reversibile ai superstiti. Non è concessa a coloro che sono ricoverati in istituzione pubblica (casa di riposo ecc.) o in struttura ospedaliera convenzionata.

7) INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA:

prestazione mensile concessa ai mutilati ed invalidi civili minori degli anni 18 che presentano persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Incompatibile con altre indennità. Limite reddituale. E' concessa con lo scopo di favorire l'inserimento di questi minorenni invalidi nell'ambiente scolastico o favorire il trattamento riabilitativo per una loro possibile attività lavorativa.



Riassumendo:

= **34%**: titolo di invalido civile; concessione di protesi (assistenza sanitaria)

= **46%**: iscrizione liste di collocamento speciale

= **67%**: esenzione ticket → solo per determinate patologie.

= **74%**: assegno mensile (non collocato, limite reddituale)

100%: pensione di inabilità.

Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Art. 3, comma 1, si considera persona handicappata colui che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di vita di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

Punti cardine:

1. La minorazione fisica, psichica o sensoriale (impairment)
2. La difficoltà di apprendimento, della vita di relazione e soprattutto la difficoltà della integrazione lavorativa (disability)
3. Lo svantaggio sociale e l'emarginazione (handicap)



Questa legge non riconosce benefici economici, bensì dei benefici (DIRITTI) che mirano in sostanza a compensare le diverse situazioni di svantaggio nelle quali si trovano i portatori di handicap e a favorirne la piena integrazione sociale e nel mondo del lavoro.

Principali diritti dei portatori di handicap

- diritto all'integrazione scolastica
- diritto all'integrazione lavorativa
- diritto alla piena integrazione nella vita sociale
- diritto ad avere un aiuto personale
- diritto a risiedere in speciali comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi
- diritto ad ottenere dai comuni appositi spazi per parcheggiare l'automobile
- diritto di ottenere la rimozione di ostacoli che limitano la fruizione di strutture sportive, ricreative e turistiche
- diritto di accesso alla informazione e alla comunicazione...